

NR. 25 ANNO 2018

Venerdì 22 giugno



Prometheus

Settimanale “Prometheus”

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Il ravvedimento in caso di mancato o insufficiente versamento IMU e TASI
2. Entro il 16 luglio è possibile inoltrare la richiesta degli spazi finanziari per il patto nazionale
3. Legittima la revoca dell'assessore comunale per avvicendamento con altro consigliere della maggioranza
4. Non si ha necessariamente l'esclusione dalla gara se il plico contenente la documentazione arriva lacerato presso la stazione appaltante

1. Il ravvedimento in caso di mancato o insufficiente versamento IMU e TASI

Scaduto ormai il termine del 18 giugno (infatti, quest'anno il 16, scadenza "classica", era sabato) per procedere al pagamento dell'IMU (imposta municipale sugli immobili) e della TASI (tassa sui servizi indivisibili), per tutti quei contribuenti che non hanno provveduto per tempo al pagamento sarà possibile il c.d. ravvedimento operoso. Si tratta di un istituto disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, utilizzabile anche da coloro che, per mero errore, abbiano proceduto a liquidare un importo inferiore rispetto a quello dovuto.

Nel caso della Tasi, per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa ai vari Comuni.

Con la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) sono stati introdotti nuovi tipi di ravvedimento che vanno ad influenzare sia le tempistiche sia l'importo delle sanzioni e degli interessi maturati, integrando quanto previsto dal citato art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni o dell'errore. È altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15%.

In pratica, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%, per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell'1,5%, mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell'1,67%.

I contribuenti potranno anche fruire della riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'IMU, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2018 per le violazioni IMU del 2017 (circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013).

In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può avvalersi del ravvedimento "sprint", da porre in essere entro 14 giorni dalla scadenza: in questo caso, la sanzione del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino all'1,40% per 14 giorni di ritardo.

Il ravvedimento "sprint", per soli sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni se il contribuente ha pagato le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.

Si ricorda, infine, che per l'IMU, la Tasi o la Tari non è possibile fruire del ravvedimento dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Entro il 16 luglio è possibile inoltrare la richiesta degli spazi finanziari per il patto nazionale

I Comuni e gli altri enti locali possono, entro il termine del 16 luglio, inoltrare le richieste di spazi finanziari per gli investimenti attraverso il c.d. lo scambio orizzontale di spazi finanziari a livello nazionale. La richiesta può essere avanzata attraverso piattaforma informatica <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>

Il «Patto orizzontale nazionale», regolato dall'articolo 4 del Dpcm 21/2017, è quello che interviene per provare a completare le richieste di via libera agli investimenti finanziati da avanzi di amministrazione o indebitamento che non hanno trovato aiuto sufficiente nei meccanismi regionali. Per le amministrazioni che non hanno problemi a completare il programma di investimenti senza sforare il pareggio di bilancio, la possibilità è quella di cedere spazi di bilancio ottenendo un correttivo sui vincoli di finanza pubblica dei due anni successivi, che saranno abbassati ogni anno per una somma pari al 50% degli spazi ceduti. Gli enti in difficoltà possono invece ottenere nuovi margini di bilancio, compensando il tutto con un correttivo uguale e contrario

che aumenta i vincoli di finanza pubblica nel 2019 e 2020 (anche in questo caso per una quota annuale pari al 50% della somma ottenuta).

In prima fila, in base all'ordine di priorità fissato dal decreto di Palazzo Chigi, ci sono i Comuni fino a mille abitanti, poi quelli più grandi che hanno nei cassetti progetti esecutivi, completi di cronoprogramma; in questo secondo gruppo, a determinare l'ordine sarà l'incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata o alla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Lo scopo evidente è quello di attribuire spazi finanziari ad Enti che li possano tradurre velocemente in investimenti reali.

3. Legittima la revoca dell'assessore comunale per avvicendamento con altro consigliere della maggioranza

È legittimo l'operato del Sindaco che, allo scopo di procedere ad un parziale avvicendamento nella composizione della giunta inteso a favorire un opportuno ricambio delle persone chiamate e a valorizzare ulteriormente l'apporto dei consiglieri comunali eletti, procede a revocare la nomina di un assessore e a sostituirlo con altro consigliere: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 29 maggio 2018, n. 525.

Come è noto, già in passato la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II-bis – sent. 28 novembre 2016, n. 11870) ha statuito che la nomina e la revoca degli assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco; conseguenza di tale principio è che la revoca dall'incarico di assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del primo cittadino e la comunicazione ex art. 46 comma 4 del T.U.E.L. al Consiglio è tendenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo con tale organo, il quale potrebbe eventualmente opporsi alla scelta.

Sempre la giurisprudenza ha evidenziato che:

- la revoca può senz'altro sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, che può valorizzare

sia esigenze di carattere generale – quali, ad esempio, rapporti con l'opposizione o relazioni interne alla maggioranza consiliare – sia particolari necessità di maggiore operosità ed efficienza in specifici settori dell'amministrazione, ovvero l'affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 gennaio 2017, n. 215; C.G.A. Sicilia, sent. 1 giugno 2015, n. 594); unico limite, è che la revoca sia totalmente irragionevole (T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 30 settembre 2016, n. 964);

- in sede di revoca debbono prevalere le valutazioni tese a salvaguardare il proficuo rapporto tra la Giunta e il Consiglio comunale rispetto alle ragioni politico-personali dell'assessore, che la legge considera recessive rispetto alle prime (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2010, n. 2357; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 8 marzo 2011, n. 635).

4. Non si ha necessariamente l'esclusione dalla gara se il plico contenente la documentazione arriva lacerato presso la stazione appaltante

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la lacerazione della busta che contiene l'offerta di gara non sempre è motivo di esclusione: è conforme al principio di ragionevolezza, infatti, ritenere che la lacerazione tale da non compromettere il principio di segretezza delle offerte nelle gare d'appalto, consente l'applicazione del criterio di massima partecipazione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 maggio 2010, n. 3179) e non comporta l'esclusione.

Si tratta di una tesi ribadita recentemente dal TAR Valle d'Aosta nella sent. 19 giugno 2018, n. 34, secondo cui l'esclusione per possibile violazione del principio di segretezza non può trovare applicazione ogni qualvolta la lacerazione non sia tale da far percepire nettamente il contenuto delle buste o da consentire l'accesso alle medesime se non aprendo materialmente lo stesso, oppure qualora, pur di fronte ad una lacerazione che consente un parziale e limitato accesso alle buste contenenti le

offerte, queste ultime invece siano debitamente prive di lacerazioni e comunque tali da far escludere la possibilità di mera presa visione delle offerte in esse contenute.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 25/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT